



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 21/10/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 05.08.2005 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.05.2020, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, al netto di quanto già rimborsatole all'atto della estinzione anticipata, delle spese di interessi corrispettivi, commissioni bancarie e di intermediazione, non maturate alla data dell'estinzione e calcolate secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente eccependo la natura up front delle voci di costo e, quindi, la loro non rimborsabilità, nonché l'inesistenza di addebiti, precedenti alla estinzione e a carico della cliente, per oneri assicurativi.

DIRITTO

Sotto il profilo dell'accertamento del fatto, la ricorrente ha depositato la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 52 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Appare, quindi, preliminare l'individuazione della disciplina applicabile e si rileva che al caso di specie trova applicazione l'art. 125 sexies TUB, nella formulazione precedente al 25.07.2021, norma che attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del



prestito, il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

La norma è stata modificata – in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11.09.2019 causa C-383/18, Lexitor– dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto con legge di conversione n. 106/21, ai sensi del quale, per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata del finanziamento al consumatore spetta un rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*.

Per ciò che attiene ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21 nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio a disposizioni secondarie (le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia), e con riferimento proprio ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, ha inteso circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.

Pertanto, alla luce del principio affermato dalla succitata sentenza della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 125 sexies TUB, vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi recurring siano essi up front.

Occorre quindi stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* e, in particolare, con riguardo ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, dall’art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare il calcolo dei costi da rimborsare con riguardo ai contratti stipulati prima di tale data; ovvero se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, l’art. 125 sexies TUB, nella sua versione originaria, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Ora, posto che la nuova, e più puntuale, disciplina è dichiaratamente non applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per detti contratti deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all’epoca in cui furono conclusi (lex contractus).

Alla luce di quanto precede, appare opportuno non discostarsi dai principi espressi con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo la quale: (i) per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (ii) per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Resta ferma la non retrocedibilità degli oneri erariali. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

L’applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In particolare, il Collegio – conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 5786/23; decisione n. 3125/23) - ribadisce la natura upfront delle commissioni della mandataria di cui alla lettera a) del contratto di finanziamento e delle provvigioni tout court (lettera c del contratto di finanziamento) e la natura recurring delle commissioni della mandataria di cui alla lettera b) del contratto di finanziamento e degli interessi corrispettivi (quanto a detta ultima causale, detta natura è conforme al principio già precedentemente enunciato dal Collegio di Coordinamento con le decisioni nn.6885/2022 e 6888/2022) e, conseguentemente, riconosce il diritto ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	6,23%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota interessi	35,10%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	Interessi corrispettivi (recurring)	€ 8.521,01	€ 4.828,57	€ 2.990,85	<input type="radio"/>	€ 2.991,23	€ 1.837,34
<input type="radio"/>	Comm. mandataria lett. a) (up front)	€ 662,40	€ 375,36	€ 232,50	<input type="radio"/>		€ 232,50
<input type="radio"/>	Comm. mandataria lett. b) (recurring)	€ 662,40	€ 375,36	€ 232,50	<input type="radio"/>		€ 375,36
<input type="radio"/>	Provvigioni lett. c) (up front)	€ 1.987,20	€ 1.126,08	€ 697,50	<input type="radio"/>	€ 697,60	-€ 0,10
<i>Rimborsi Commissioni mandataria nel conteggio estintivo</i>						€ 607,90	-€ 607,90
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.837	
interessi legali						si <input type="checkbox"/>	

Quanto alla richiesta di rimborso di oneri assicurativi, la ricorrente non ha dato prova della anticipazione di alcuna somma per detta causale, pertanto la relativa domanda non merita accoglimento.

Per ciò che attiene alla domanda di rimborso di spese di assistenza difensiva, detta domanda non può trovare accoglimento, in ragione della natura seriale della controversia e, comunque, in mancanza di evidenza dei costi che si assumono sostenuti.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.837,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI